

Informativa per la clientela di studio

N. 140 del 19.09.2012

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: Anche la patente di guida scade al compleanno

Anche le **patenti di guida** avranno la scadenza **che coincide con il giorno del compleanno** inoltre vi sarà il rinnovo semplificato per gli ultra ottantenni. Le novità si applicano solo sui **documenti rilasciati ex novo o rinnovati** a partire dalla data di entrata in vigore del decreto Semplificazioni (10 febbraio 2012) e l'allineamento al compleanno vale solo per le patenti che non sono soggette a regole particolari.

La semplificazione sulle patenti

Anche le patenti di guida avranno la scadenza che coincide con il giorno del compleanno, inoltre vi sarà il rinnovo semplificato **per gli ultra ottantenni**.

L'articolo 7 del decreto sulle Semplificazioni (D.L. 5/12) ha stabilito che la scadenza dei documenti d'identità e di riconoscimento emessi o rinnovati dall'entrata in vigore della norma (il 10 febbraio 2012) **non coincide più con la data del rilascio, ma slitta a quella del compleanno successivo**. Considerato che la patente di guida è anche un documento che attesta l'idoneità alla guida, con la circolare n. 6193 del 5 marzo 2012 la Motorizzazione aveva chiarito che **non riteneva** si dovessero applicare queste nuove regole.

Una diversa interpretazione del Ministero della Funzione pubblica

Un'interpretazione diversa viene tuttavia fornita dal Ministro della Funzione pubblica, che con la **circolare n. 7 del 20 luglio scorso** estende anche alla patente la "**regola del compleanno**". La circolare chiarisce che va applicato alle patenti di guida **l'allineamento** (previsto dal decreto Semplificazioni, D.L. 5/12) **della scadenza dei documenti di identità e riconoscimento alla data di nascita del titolare**, e chiarisce anche che l'allineamento al

compleanno **non vale per le patenti superiori** (C e D) e che il calcolo della nuova scadenza va effettuato prolungandola fino al giorno del compleanno salvo che nei casi di rinnovo tardivo dei documenti.

Documenti ex novo o rinnovati dal 10 febbraio 2012

Le novità si applicano solo sui **documenti rilasciati ex novo o rinnovati** a partire dalla data di entrata in vigore del decreto Semplificazioni (il 10 febbraio 2012).

Osserva

L'indicazione più importante è quella sulla validità della patente, perché finora la Motorizzazione ha continuato ad applicare alla patente di guida le regole consuete. Una prassi giustificata dal fatto che la patente non è solo un documento di riconoscimento, ma anche di abilitazione alla guida e sotto quest'ultimo profilo si era ritenuto che tutto restasse invariato.

Secondo il Ministero della Funzione pubblica, l'articolo 7 del sopracitato decreto non è in conflitto con la normativa sulle patenti di guida, regolata dal **Codice della Strada** che è a sua volta allineato alla direttiva europea 2006/126, la cui entrata in vigore in Italia è fissata per gennaio 2013.

Osserva

La direttiva si limita a stabilire che la durata di validità delle patenti fino alla **BE non può superare i 15 anni** e **"non impone alcuna corrispondenza tra il giorno e il mese indicati nella patente, relativo alla data di rilascio e quelli indicati nel riquadro relativo alla data di scadenza"**.

Patenti speciali o superiori

Le suddette semplificazioni **non riguardano le patenti soggette a regole particolari:**

- quelle superiori (C, CE, D, DE);
- quelle con **durata ridotta** rispetto a quella ordinaria per le licenze dello stesso tipo (*accade ad esempio quando si ha un problema fisico tale da imporre il passaggio in Commissione medica legale*).

Tutte le novità per le patenti

RINNOVO RITARDATO

- Normalmente l'allineamento al compleanno va calcolato in modo favorevole al cittadino, si determina la nuova scadenza del documento in base alle regole consuete e si aggiungono i giorni che restano fino alla data di nascita. Ma non per chi rinnova in ritardo, in quanto in questo caso, invece di aggiungere, si sottrae.

Esempio

Consideriamo l'esempio di un documento con validità decennale di una persona che compie gli anni il 20 ottobre 2012 e lo rinnova il 15 gennaio 2013, la nuova scadenza non sarà al 20 ottobre 2023, ma al 20 ottobre 2022.

PATENTI INFERIORI

- L'allineamento al compleanno vale solo per le patenti che non sono soggette a regole particolari. La circolare del Ministero della Funzione pubblica le elenca una per una:
 - AM (quella per ciclomotori e quadricicli leggeri, che sostituirà il certificato d'idoneità alla guida per i nuovi rilasci dal 19 gennaio 2013);
 - A1, A, B1 e BE.

RINNOVI PER GLI ULTRAOTTANTENNI

- L'obbligo di rinnovare la patente passando dalla Commissione medica locale è durato solo un anno e mezzo, dal 10 febbraio scorso, il decreto semplificazioni (D.L.5/12) ha ripristinato la procedura ordinaria (ben più economica) prevista per tutti gli altri conducenti. E' sufficiente ottenere il **certificato anamnestico** dal medico di base o da uno specialista dal quale si è abitualmente seguiti e sottoporsi alla normale visita alla Asl o da uno dei sanitari abilitati a rilasciare l'idoneità fisica alla patente (sostanzialmente, sono quelli delle Ferrovie dello Stato, del Ministero dell'Interno e quelli militari, che spesso operano presso agenzie di pratiche o autoscuole).

DUPLICATI

- La Legge 120/10 ha previsto che a ogni visita di rinnovo della patente il documento va ristampato completamente. Un modo per sostituire anche le vecchie patenti cartacee rimaste in circolazione, e per evitare di far attaccare le "pecette" di rinnovo, che diventano illeggibili anche sulle licenze in formato card di plastica (tuttavia *ancora le ristampe non sono state ancora avviate, perché mancano le procedure attuative*).

DA GENNAIO 2013

- Con il recepimento delle ultime due direttive europee, diventerà obbligatorio possedere una patente anche per guidare ciclomotori e quadricicli leggeri (le microcar da città, che per legge sono equiparate ai motorini). Il documento si chiamerà **AM** e sarà sottoposto a tutte le consuete regole per i requisiti fisici e tecnici, il rilascio e le sanzioni (*ritiro, sospensione e revoca*).

Importante da ricordare

Con riferimento alle nuove disposizioni per le patenti:

- le nuove regole **non si applicheranno alle patenti superiori** (cioè a quella C per camion e D per autobus) e nemmeno a quelle con durata ridotta rispetto alle regole generali (sono tipicamente quelle di disabili e malati cronici, per le quali la scadenza è decisa dalla Commissione medica locale caso per caso);
- **non cambiano gli adempimenti** (alla base di tutto ci sono sempre il certificato anamnestico del medico di base o di uno specialista che segue abitualmente l'interessato e la visita medica alla Asl o da un altro dei sanitari abilitati, come quelli delle Ferrovie dello Stato o quelli militari, che operano perlopiù presso le agenzie di pratiche e le autoscuole).

Patente scaduta da tre anni

Cosa si deve fare se la patente è scaduta da molti anni?

In linea di massima, **se non sono ancora passati tre anni** dalla scadenza, basta la visita, altrimenti si viene sottoposti a revisione della patente (*in pratica, al controllo sanitario si aggiunge la ripetizione degli esami di teoria e di pratica*).

A seguito di numerosi ricorsi, la direzione generale della Motorizzazione ha parzialmente corretto le procedure, precisando che "la regola dei tre anni" va applicata **con flessibilità**. La revisione della patente non va disposta "in automatico", ma l'ufficio provinciale della Motorizzazione dovrà tenere in considerazione le giustificazioni fornite dall'interessato sul perché non ha rinnovato la patente per così tanto tempo e valutare caso per caso.

Il cittadino dovrà comunque fornire la dimostrazione "**di non aver perso i requisiti di idoneità tecnica alla guida successivamente alla data di scadenza della patente**". Potrà farlo anche avvalendosi di dichiarazioni di terzi (in autocertificazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio).

Dal punto di vista operativo, il cittadino con la patente scaduta da tempo deve chiederne il rinnovo con la consueta procedura.

Il medico abilitato che lo visita, se riscontra che l'idoneità fisica c'è, invia il certificato regolarmente all'UCO (Ufficio centrale operativo) della Motorizzazione, a Roma.

Non sta al medico valutare se l'interessato va sottoposto a revisione della patente. L'UCO stamperà regolarmente la "pecetta" (il tagliando che riporta la nuova scadenza, che va apposto sulla patente) e la spedirà al cittadino e contemporaneamente segnalerà all'ufficio provinciale competente gli anni che sono trascorsi dall'ultima scadenza. Sarà poi quest'ufficio a valutare la situazione e decidere o meno per la revisione.

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.....✍